COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Città Metropolitana di Genova

Rep. n.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DEL COMPLESSO									
SPORTIVO "SEN. E. BROCCARDI" - PERIODO SETTEMBRE 2021 -									
AGOSTO 2023.									
L'anno duemilaventuno, il giorno del mese di nella sede									
comunale di S. Margherita Ligure, Piazza Mazzini n. 46, tra:									
1) il COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE , con sede in S. Margherita									
Ligure, P.zza Mazzini n. 46, C.F. 00854480100 e P.IVA 00172160996,									
rappresentato da , nato a , domiciliato per la carica									
presso l'Ente stesso, nella sua qualità di Dirigente ed in virtù dell'art.									
107, c. 3, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, da una parte;									
2) (gestore) , (tipo associazione), con sede in ,									
P.IVA e C.F. , rappresentata , C.F. , nella sua qualità di legale									
rappresentante, come risulta da documentazione in atti, dall'altra parte;									

PREMESSO

- che il Comune di S. Margherita Ligure è proprietario del complesso sportivo per il gioco del calcio "Sen. E. Broccardi", sito in Santa Margherita Ligure ricomprendente le seguenti strutture ed impianti sportivi:

Campo "A":

- terreno di gioco in manto sintetico "a 11" con impianto illuminazione notturna, recinzione, panchine allenatore e tunnel di collegamento campo-spogliatoi;
- n. 4 spogliatoi atleti;

- n. 1 spogliatoio arbitri;
- gradinate coperte centrali;
- abitazione custode;
- locale somministrazione;
- locali uffici;
- locali caldaia;
- servizi igienici per il pubblico;
- gradinate scoperte lato opposto tribuna e laterali tribune centrali;
- posteggio adiacente;
- locali ripostiglio e infermeria;

Campo "C":

- terreno di gioco in materiale sintetico "a 5" con impianto di illuminazione notturna, recinzione, panchine allenatore;
- tribunetta in struttura metallica (solo per il periodo del campionato);

Locali sottostanti Campo "C":

- locale caldaia;
- locale ad uso spogliatoio per arbitri con servizio igienico e locale doccia;
- locale infermeria con servizio igienico;
- due spogliatoi con relativi servizi igienici e locali doccia;
- locali ad uso palestra ed annessi spogliatoi e servizi igienici/doccia;

Area destinata a parcheggio pubblico

- Collocata nell'ex terreno di gioco in terra battuta a 11 precedentemente denominato campo "B";

tutti meglio individuati nella planimetria sub "A";

Il complesso immobiliare di cui sopra è dotato delle certificazioni in atti, che il gestore dichiara espressamente di conoscere e accettare.

Si dà atto che attualmente l'impianto viene utilizzato in virtù di provvedimento che ne stabilisce i limiti di capienza e che è stato avviato da parte dell'ufficio tecnico comunale un procedimento per l'adeguamento definitivo alle norme di prevenzione incendio.

- che sono stati avviati lavori di manutenzione straordinaria, ripristino e omologazione del campo da calcio destinato alle competizioni ufficiali delle squadre locali;
- che con deliberazione di G.C. n. del veniva stabilito di procedere alla gestione esternalizzata dei campi di calcio "A" e "C" e delle strutture di servizio annesse con esclusione dei locali ad uso palestra ed annessi spogliatoi e servizi igienici/doccia sottostanti il campo C che pertanto vengono stralciati dall'affidamento in oggetto alle seguenti condizioni essenziali:
- a) la gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva (con particolare riferimento alla disciplina del calcio) e ricreativa e, comunque, per attività compatibili con la destinazione dell'impianto;
- b) la gestione dovrà essere improntata a principi di massima partecipazione e valorizzazione della pratica sportiva come strumento di crescita e di sviluppo psico-fisico della popolazione soprattutto giovanile nonché ai principi di collaborazione con le altre associazioni sportive cittadine mediante forme di partecipazione integrata praticabili all'interno della struttura;
- c) durante la gestione dovranno essere garantiti gli allenamenti e le competizioni ufficiali delle associazioni calcistiche sammargheritesi;

- d) la gestione deve essere improntata a modalità che favoriscano la collaborazione con altre associazioni sportive cittadine mediante forme di equa ripartizione degli spazi e delle fasce orarie di utilizzo;
- e) in ottemperanza alla L.R. 40/2009 l'utilizzo dell'impianto dovrà essere garantito anche a terzi (associazioni sportive non affidatarie e privati);
- f) il gestore dovrà praticare ai propri iscritti tariffe agevolate.
- che con determinazione dell'Area 1 n. del veniva affidata stabilito di procedere all'affidamento ai sensi del combinato disposto della L.R. 40/2009 e del D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse;
- che a seguito dell'espletamento della procedura suddetta con determinazione Area 1 n. ... del la gestione del complesso sportivo in oggetto veniva affidata a_____;
- che con il medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa sul cap.
 133313 del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 come segue:
- € _____ oltre iva secondo misura di legge e oltre oneri per la sicurezza
 (_____ annui) per complessivi € , come quota relativa alla gestione
 dell'impianto e suddiviso proporzionalmente sulle diverse annualità di competenza;
- € _____ quale spesa massima a titolo di rimborso utenza, suddivisa proporzionalmente sulle diverse annualità di competenza (€ 24.000,00 annui):
- che il gestore, non ha fine di lucro, bensì finalità prettamente sportiva; come previsto dal relativo statuto e da documentazione in atti;

- che son in corso di ultimazione i controlli circa il possesso dei requisiti di cui art. 80 del D. lgs. n 50/2016 dichiarati dal gestore in sede di gara;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. **PREMESSE**– Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 OGGETTO – Il Comune di S. Margherita Ligure, per lo svolgimento delle attività sportive meglio specificate nelle premesse, e comunque per attività compatibili con la destinazione dell'impianto, affida a (gestore) che, a mezzo del suo rappresentante legale , accetta, la gestione per il periodo settembre 2021 – agosto 2023 di tutti gli impianti e le strutture del complesso sportivo di proprietà comunale "Sen. E. Broccardi" con esclusione della palestra (ex sala di muscolazione) e dei servizi igienici e degli spogliatoi annessi, meglio individuati nella planimetria in atti.

Il Comune si riserva la facoltà di assegnare successivamente detti locali anche ad associazione sportiva diversa dal gestore. In tal caso le condizioni e le modalità di utilizzo dell'impianto di cui alla presente convenzione potranno essere modificate d'intesa tra le parti.

L'area e gli impianti sportivi, come individuati nell'elencazione in premesse vengono messi a disposizione nello stato in cui si trovano che il gestore dichiara di ben conoscere e accettare, così come dichiara di ben conoscere e accettare la destinazione d'uso degli stessi, nonché le certificazioni esistenti e l'attuale limite di capienza dell'impianto.

È escluso altresì dall'affidamento il parcheggio adiacente all'impianto (ex campo "B").

Art. 3 Finalità e criteri della gestione

La gestione della struttura è finalizzata alla pratica sportiva (con particolare riferimento alla disciplina del calcio) e ricreativa e, comunque, per attività compatibili con la destinazione dell'impianto.

In ottemperanza alla L.R. 40/2009 l'utilizzo dell'impianto dovrà essere garantito anche a terzi (associazioni sportive non affidatarie e privati).

La gestione dovrà essere improntata a principi di massima partecipazione e valorizzazione della pratica sportiva come strumento di crescita e di sviluppo psico-fisico della popolazione soprattutto giovanile nonché ai principi di collaborazione con le altre associazioni sportive cittadine mediante forme di partecipazione integrata all'interno della struttura.

La gestione deve favorire la collaborazione con altre associazioni sportive cittadine mediante forme di equa ripartizione degli spazi e delle fasce orarie di utilizzo.

In particolare dovranno essere garantiti gli allenamenti e le competizioni ufficiali delle associazioni calcistiche sammargheritesi. Il gestore dovrà seguire criteri di priorità in relazione al numero di tesserati, alla promozione del settore giovanile, all'attività agonistica con riferimento alle categorie e ai campionati ufficiali disputati;

Art. 4 Oneri Manutentivi e custodia del complesso – Sono a carico del gestore tutte le spese di manutenzione ordinaria, pulizia, sorveglianza, custodia, coperture assicurative, adempimenti in materia di sicurezza e antincendio connessi alla gestione.

Il gestore dovrà assumere, a proprio esclusivo carico e nel rigoroso rispetto delle norme di legge in ordine al rapporto con i propri dipendenti e/o associati

e/o collaboratori, sicché per nessun motivo potrà essere chiamata in causa l'Amministrazione Comunale, gli oneri relativi alla custodia, pulizia e salvaguardia degli immobili e degli impianti e a tutto quanto necessario per il funzionamento del complesso, affidando tali mansioni a soggetto idoneo dotato di esperienza adequata.

Al custode dovrà essere riservato un appartamento facente parte della struttura sportiva ad uso esclusivo per dimora sua e della propria famiglia.

Il gestore dovrà fare in modo che vi sia un addetto per ciascun campo di gioco denominati "A" e "C".

Il gestore provvederà alle attività di cui sopra con risorse umane idonee e qualificate, con gli strumenti e nelle forme consentite dalla normativa vigente. Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le disposizioni di cui al d.lgs 39 del 2014 (decreto antipedofilia).

Il gestore dovrà garantire i servizi di primo soccorso e antincendio con addetti specificamente formati a norma di legge.

Il gestore dovrà provvedere alla formazione del personale addetto all'utilizzo del defibrillatore in dotazione alla struttura.

Art. 6 UTENZE- Le utenze (energia elettrica, gas, acqua, spese telefoniche), comprese quelle attinenti il campo "C" saranno intestate al gestore e così suddivise:

- l'80% a carico del Comune a titolo di rimborso a fronte di richiesta corredata da regolare fattura dei fornitori;
- il 20% a carico dell'appaltatore medesimo;

Il gestore a cadenza bimestrale dovrà comunicare l'esatta lettura delle utenze al Comune ed agli Enti e Società erogatori competenti.

Art. 7 CORRISPETTIVO Il Comune erogherà al gestore per l'espletamento										
delle	attività	е	l'assolvimento	degli	obblighi	previsti	nella	presente		
convenzione per il periodo considerato, una somma pari a € così										
suddivisa:										

-	Importo	di	gestione	pari	а	 oltre	Iva,	per
	Tot							

Oneri per la sicurezza € 500,00 annui comprensivi di Iva, per tot.
 1000,00 (mille//00).

Detto importo verrà corrisposto nel modo seguente:

- prima rata di importo pari a due mensilità e pari a € _____da
 corrispondersi entro 30 gg. dalla data di presentazione della fattura;
- la restante somma verrà corrisposta in rate mensili posticipate di pari importo previa presentazione di regolare fattura e verifica di regolarità delle prestazioni.

Art. 8 sponsorizzazioni – Il gestore fermo restando l'obbligo di assolvere l'imposta sulla pubblicità, potrà conseguire sponsorizzazioni da destinare all'attività di gestione dell'impianto. Le sponsorizzazioni conseguite dovranno essere comunicate al Comune che potrà motivatamente opporsi per i casi contemplati dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 13/11/2019. I proventi dovranno essere suddivisi nel modo seguente: 90% trattenuti dall'appaltatore da destinarsi alla gestione del campo sportivo, 10% dovranno essere versati al comune, che utilizzerà tali proventi per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento dell'impianto.

Art. 9 Utilizzo di terze associazioni calcistiche cittadine - Nella regolamentazione dell'utilizzo gratuito degli impianti sportivi di cui alla presente convenzione, il gestore dovrà tenere conto in primo luogo delle esigenze, imposte dalla F.I.G.C., per lo svolgimento delle partite di campionato e dei necessari allenamenti delle associazioni calcistiche di Santa Margherita Ligure, (A.C.D. Sammargheritese 1903, A.S.D. Rapid Nozarego 2019, A.C. San Lorenzo della Costa ed altre costituite o costituende) secondo criteri di equa distribuzione che tengono conto dei seguenti elementi non esaustivi: numero di iscritti, leve, categoria di appartenenza e possibilità di rotazione sulle fasce orarie.

Nell'assegnazione degli spazi orari il gestore dovrà tenere conto che il campo "C" dovrà essere messo prioritariamente a disposizione gratuita delle associazioni calcistiche sammargheritesi operanti nell'ambito del calcio a 5 o del calcio a 7, con uso gratuito degli spogliatoi, al fine di consentire gli allenamenti e la regolare partecipazione al Campionato ufficiale di calcio.

Art. 10 Utilizzo da parte di altri terzi soggetti – Il gestore, inoltre, si obbliga a concedere a chi ne faccia richiesta (associazioni sportive regolarmente iscritte nell'apposito albo comunale previsto dall'art. 27 dello statuto e privati), l'utilizzo dei campi "A" e "C" e dei locali, servizi ed attrezzature di pertinenza, al fine di consentire l'esercizio dell'attività sportiva nel modo più ampio, previo parere favorevole del Comune e nel rispetto comunque dei programmi di attività delle sopramenzionate Associazioni.

Inoltre gli impianti facenti parte del complesso sportivo in oggetto dovranno essere messi a disposizione di chiunque intenda praticare attività sportiva

conformemente al progetto di gestione presentato dal gestore in sede di gara

e comunque nei periodi minimi sotto indicati:

1) il Campo "A", nel periodo compreso tra la fine dell'anno sportivo

(indicativamente prima settimana di giugno) e la ripresa degli allenamenti e

degli incontri ufficiali di calcio (indicativamente metà agosto); tutti i giorni dal

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 sino alle ore 14.30;

2) il campo "C" tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 sino alle ore

14.30 – e lunedì/mercoledì/giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e tutti i giorni

nel periodo giugno-agosto.

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti suddetti sono stabilite come segue:

campo "A": € 110,00/partita

campo "C": € 50,00/partita

salvo uso gratuito da parte dei giovani sammargheritesi e/o da parte delle

associazioni di volontariato cittadino e/o da parte delle FF.OO. per 1 giorno

settimana tra quelli in libera disponibilità del pubblico.

Delle possibilità di cui al presente articolo e al precedente art. 8, il gestore

dovrà fornire apposita informativa agli utenti sia mediante l'utilizzo di

cartellonistica da affiggere nel complesso sportivo, sia mediante pubblicazione

sui propri canali social. Analoga informativa verrà inserita anche sul sito del

comune nella sezione "portale telematico del cittadino".

Al fine di verificare il rispetto dei criteri di cui agli art. 9 e 10, il gestore, entro

il 30 di settembre di ogni anno di gestione, dovrà trasmettere al Comune le

richieste di utilizzo da parte delle altre associazioni Sammargheritesi nonché

il "piano di utilizzo complessivo dell'impianto" relativo alla corrente stagione

sportiva per l'approvazione da parte del Comune.

10

Inoltre, il gestore, dovrà tenere apposito registro delle richieste di utilizzo da parte di terzi privati o associazioni sportive.

Art. 11 Proventi derivanti dall'utilizzo di terzi – Il gestore dovrà tenere apposito registro delle richieste di utilizzo da parte di privati.

I proventi così incassati direttamente dall'appaltatore verranno versati nella misura del 10% al Comune che utilizzerà gli stessi proventi per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento dell'impianto sportivo. Il restante 90% potrà essere trattenuto dalla società ed impiegato nella gestione dell'impianto.

Il gestore per tutto il periodo di ciascuna stagione sportiva dovrà affiggere la tabella contenente il programma di utilizzo degli impianti indicando per ogni fascia oraria le società sportive fruitrici e le rispettive leve.

Delle somme riscosse dovrà essere predisposto apposito registro, tenuto a disposizione per eventuali controlli dell'Amministrazione Comunale, ferma restando la necessità di indicare dette voci nel rendiconto d'esercizio e salvo il rispetto della normativa fiscale.

Art. 12 Utilizzo da parte del Comune - Il Comune potrà utilizzare l'impianto per un massimo di 20 gg/anno, anche consecutivi, per lo svolgimento di manifestazioni e/o iniziative organizzate o patrocinate dallo stesso con un preavviso di 15 giorni, salvi casi d'urgenza.

Il mancato rispetto della presente disposizione comporta la risoluzione della convenzione.

Tutti gli oneri connessi all'organizzazione di eventuali eventi di spettacolo organizzati nell'impianto del soggetto faranno capo al soggetto organizzatore (Comune, enti o associazioni da esso patrocinati).

Il soggetto organizzatore dovrà, pertanto, provvedere a proprie spese a regolarizzare i permessi necessari.

Art. 13 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria— Gli eventuali interventi sugli impianti e strutture in gestione ritenuti necessari ed opportuni da parte del gestore e che comportino opere di sostituzione ovvero di modificazione dei locali, impianti e infissi, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e, ove necessario, il pertinente titolo abilitativo edilizio e saranno attuati sempre a cura e spese del gestore.

Restano a carico del gestore tutte le spese di manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature in affidamento, come meglio puntualizzati, in via esemplificativa e non esaustiva, nell'elenco SUB "B".

Inoltre, il gestore dovrà provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, in particolare alla regolare pulizia delle canalette di scolo del campo A, con conferimento separato del suo contenuto.

La manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti, è a carico del Comune di Santa Margherita Ligure ed a tal fine è fatto carico al gestore di informare il Comune di ogni situazione che determini la necessità di interventi di questo tipo. Qualora sussistano esigenze di intervento urgente di straordinaria manutenzione per garantire la continuità del servizio e l'Amministrazione Comunale, avvertita, non fosse in grado di intervenire tempestivamente, potrà delegare preventivamente per iscritto e caso per caso, l'esecuzione dei lavori al gestore. In tal caso il gestore presenterà una relazione tecnica con relativa previsione di spesa. Il Comune, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e valutato il carattere di urgenza, e previa determinazione

di impegno di spesa, deciderà l'eventuale delega al gestore ad effettuare i lavori. Il rimborso delle spese così sostenute sarà effettuato dietro presentazione delle fatture e nei limiti della spesa autorizzata;

Art. 14 - Manutenzione campo a 11 – In particolare, per quanto riguarda il campo a 11 il gestore dovrà provvedere a propria cura, spese e responsabilità a tutti gli adempimenti necessari al corretto uso e mantenimento dello stesso che verranno stabiliti e comunicati dal Comune.

A tal fine il gestore potrà utilizzare il mezzo "trattore" di proprietà del Comune, nello stato in cui si trova, cui collegare le attrezzature per la spazzolatura del campo. Il gestore provvederà alla manutenzione ordinaria del mezzo, comprese le riparazioni e la sostituzione degli pneumatici. Il Comune provvederà alla manutenzione straordinaria e alla sostituzione delle parti usurate, a mettere a disposizione le attrezzature necessarie alla corretta spazzolatura (spazzole, rete o altro) e alla relativa sostituzione, salvo che l'usura dipenda o sia stata accelerata da un utilizzo incongruo o da cattiva custodia.

Il gestore è responsabile nei confronti del Comune dell'osservanza dei suddetti obblighi anche da parte delle altre società e di altri soggetti fruitori dell'impianto medesimo.

A specificazione di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 si rimanda a quanto indicato nell'allegato SUB "B".

Art. 15 – Responsabilità verso terzi – sicurezza – Siae – Il gestore solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità verso terzi (fornitori, utenti, ecc.) per azioni od omissioni ad essa imputabili, anche se riferite a profili attuativi del presente contratto.

Il gestore è responsabile della sicurezza degli operatori da essa impegnati nelle attività di gestione dell'impianto sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali per l'esecuzione dei medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi si svolgono, ferma restando la responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla proprietà dei luoghi e delle strutture.

Ai fini di cui sopra il Comune consegna al gestore il documento predisposto dal R.S.P.P. contenente le procedure operative e la modulistica da compilare e sottoscrivere dalla stessa, riguardante la comprova dell'avvenuto adempimento degli oneri relativi alla sicurezza.

Il gestore, consegnerà al Comune il proprio piano operativo di sicurezza e in caso di verificato rischio da interferenza verrà predisposto e sottoscritto il relativo DUVRI.

Il gestore è responsabile degli adempimenti antincendio relativi alla gestione dell'immobile in questione e dei relativi impianti.

In particolare dovrà:

- a) rispettare i limiti di capienza previsti per l'impianto in questione;
- b) garantire che tutte le parti siano mantenute libere da ingombri e non chiuse a chiave per consentire il facile esodo dei presenti;
- c) garantire che in ogni caso i percorsi di accesso e di esodo siano mantenuti liberi da qualsiasi tipo di ostacolo;
- d) garantire che siano facilmente accessibili gli estintori portatili, assicurando la regolare manutenzione e revisione degli stessi (o comunicando al Comune le necessità di adeguamento/sostituzione);
- e) garantire che sia mantenuta la regolare segnaletica di sicurezza;

- f) garantire, a totale cura e spese del gestore, un idoneo servizio di sorveglianza e sicurezza e primo soccorso.
- g) garantire che in occasione delle manifestazioni sportive, salvo quant'altro previsto dai relativi provvedimenti autorizzativi, sia disponibile in prossimità del campo sportivo un'ambulanza ove richiesto dalla normativa delle specifiche Federazioni, nonché assicurare la presenza di una squadra composta da personale in possesso di idonei requisiti di preparazione in materia antincendio.

Durante lo svolgimento delle attività il gestore dovrà sempre garantire i servizi di primo soccorso e antincendio. Nei casi di utilizzo da parte di Associazioni Sportive terze tali servizi potranno essere assicurati dalle associazioni medesime previa verifica da parte del gestore.

Nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, il gestore dovrà osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla normativa vigente e dai protocolli della competente federazione in materia di contrasto e contenimento del Covid-19.

Il gestore è responsabile della gestione degli adempimenti SIAE in relazione all'organizzazione delle attività e delle iniziative sportive e delle manifestazioni nell'impianto sportivo.

Art. 16 – Coperture assicurative - Il gestore ha l'obbligo di stipulare le seguenti polizze assicurative:

- polizza RCT (il comune e il personale dello stesso devono essere considerati terzi con massimale unico non inferiore a 5.000.000,00 (cinque milioni);
- polizza incendio rischio locativo: massimale non inferiore a euro

1.000.000,00 (un milione).

La copertura assicurativa dovrà essere prevista nei confronti di chiunque utilizzi il complesso sportivo, compresi, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, spettatori, atleti, allenatori, dirigenti di società, arbitri ed utilizzatori occasionali dell'impianto. Analogamente, il personale che verrà utilizzato dal gestore e/o le ditte a cui lo stesso potrà affidare servizi nell'ambito della gestione, dovranno avere assolto gli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali, infortunistici ed ogni altro onere, nessuno escluso, manlevando si d'ora il Comune da ogni responsabilità derivante dalle prestazioni di lavoro. Alla sottoscrizione della convenzione, il gestore fornirà copie delle polizze di cui sopra, impegnandosi a mantenere la validità delle stesse per tutta la durata dell'affidamento; il gestore ha l'obbligo di produrre al Comune le quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento delle rate premio successive.

Art. 17 – Penali – In caso di inosservanza agli obblighi assunti con il presente contratto, il Comune si riserva di applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 a valere sulla somma di cui all'art. 8.

Art. 18 – Risoluzione - Nel caso di gravi o reiterati inadempimenti da parte del gestore che si verifichino per più di tre volte, puntualmente segnalati, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione della convenzione. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, al gestore per maggiori danni dalla stessa causati.

La risoluzione della convenzione è comunicata al gestore mediante comunicazione via pec o mediante lettera raccomandata al domicilio eletto e comporta tutte le conseguenze di legge e di convenzione, compresa la

possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione del gestore stesso, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto.

A tal fine il gestore elegge domicilio , via . La modifica dell'elezione di domicilio dovrà risultare da atto scritto comunicato dal gestore al Comune di S. Margherita Ligure per vie formali.

Nell'ipotesi di trasformazione, scioglimento o cessazione per qualsiasi motivo della società, la presente convenzione si considererà automaticamente risolta e ciò comporterà la contestuale restituzione al Comune dei beni oggetto dell'affidamento.

La presente convenzione, inoltre, verrà risolta nel caso in cui dagli accertamenti in corso di esecuzione risulti che il gestore si trovi in una delle situazioni di cui art. 80 del D. Igs. n 50/2016 o di ogni altra situazione di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione prevista dalla legge.

Art. 19 – Commissione Controllo – Al fine di verificare il rispetto delle clausole inserite nel presente contratto viene nominata una commissione composta da:

- 1) Sindaco, in qualità di Presidente;
- 2) un rappresentante della Società;
- 3) un rappresentante designato congiuntamente dai gruppi della minoranza;
- 4) Segretario Comunale;
- 5) Dirigente del Settore Tecnico del Comune.

In sostituzione dei componenti sopraindicati potranno intervenire i soggetti rispettivamente delegati.

La commissione dovrà anche esprimere il proprio parere preventivo in ordine alla liquidazione della fattura a saldo.

Art. 20 Controversie – Le controversie che potessero sorgere circa la interpretazione ed attuazione del presente contratto, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con espressa esclusione della clausola compromissoria.

Art. 21 – rinvio - Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso richiamo alle norme di legge e consuetudine in materia.

Art. 23 – **Modifiche -** Ogni modifica del presente atto deve risultare da atto scritto.

Art. 24 Registrazione e spese contrattuali – Le spese tutte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del gestore. La presente convenzione viene redatta in duplice originale, di cui uno per l'Ufficio del Registro.

Le parti chiedono che l'originale della presente scrittura rimanga conservato agli atti del Comune, rinunciando espressamente sin d'ora a chiedere la restituzione dell'originale stesso.

Ai fini della registrazione del presente atto, si chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131. Letto approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE

II GESTORE

All. B

PRECISAZIONI RELATIVE AD ADEMPIMENTI OBBLIGHI MANUTENTIVI.

A specificazione di quanto previsto dagli art 13 della convenzione per la gestione e l'uso del complesso Sportivo "Sen. E. Broccardi" – Periodo 1° Settembre 2021 – 31 Agosto 2023 si concorda quanto segue.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'affidatario dovrà eseguire i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

- Tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti interni;
- Manutenzione dei controsoffitti con sostituzione dei pannelli che eventualmente dovessero danneggiarsi;
- Riparazioni di infissi e serramenti interni ed esterni;
- Riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari (lavabo, docce, mensole, specchi ed ogni articolo da bagno);
- Interventi di sostituzione di componenti elettrici interni (comprese lampade, neon, ecc);
- Pulizia, e mantenimento in decoro di tutta l'area esterna di pertinenza dell'impianto, compreso lo sfalcio dell'erba. E' esclusa la potatura degli alberi di alto fusto, fermo restando che l'affidatario dovrà comunicare tale esigenza all'Ufficio Tecnico comunale, con preavviso di almeno 30 giorni;
- Mantenimento in stato di efficienza e decorosità degli spogliatoi e dei locali di servizio;
- Verniciatura delle parti metalliche e non delle attrezzature (tribune, pedane, infissi, targhe);
- Manutenzione ordinaria dell'impianto idrico (rubinetti, cassetta di cacciata, ecc.) e igienico-sanitario;
- Manutenzione ordinaria degli scarichi fognari;
- Manutenzione ordinaria dei sistemi antincendio (estintori ed idranti) e della centrale termica;
- Irrigazione e spazzolatura del manto erboso;
- Periodica pulizia dei tombini e dei canali di raccolta e scarico delle acque immediatamente accessibili;
- L'affidatario provvederà a effettuare almeno un intervento completo di spazzolatura del manto in erba sintetica del campo "A" a cadenza settimanale utilizzando il trattorino di proprietà del Comune;
- L'affidatario vigilerà affinché al termine di ogni allenamento, la Società utilizzatrice (compresa la stessa Società affidataria) lasci libero il campo sgombro da qualsiasi attrezzatura eventualmente utilizzata nelle fasce orarie di propria competenza;

- L'associazione concessionaria dovrà provvedere alla tenuta dei libretti di manutenzione degli impianti ed acquisire la documentazione attestante l'effettuazione dei controlli relativi alla manutenzione ordinaria e conseguenti all'uso dell'impianto.

Il Dirigente Il Gestore